



Ordinanza 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9^{bis}, 10 capoverso 1 e 33^{ter} della legge federale del 20 dicembre 1946¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959² sull'assicurazione per l'invalità (LAI); visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

ordina:

Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 Tavola scalare dei contributi

I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue:

	Franchi
a. limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS	57 400.–
b. limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS	9 600.–

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa

¹ Il limite del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9500 franchi.

² Il contributo minimo per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 413 franchi all'anno. Nell'assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l'articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 826 franchi all'anno.

¹ RS 831.10

² RS 831.20

³ RS 834.1

Art. 3 Rendite ordinarie

¹ L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5 LAVS è fissato a 1195 franchi.

² Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l'attuale reddito annuo medio determinante del:

$$\frac{1195-1185}{1185} = 0,8 \text{ per cento.}$$

Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2021.

³ Le nuove rendite, complete o parziali, non devono essere inferiori a quelle precedenti.

Art. 4 Livello dell'indice

Le rendite adeguate in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 217,3 punti dell'indice delle rendite. Secondo l'articolo 33^{ter} capoverso 2 LAVS, questo indice equivale alla media aritmetica dei due valori seguenti:

- a. 190,8 punti per l'evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 198,6 punti (settembre 1977 = 100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo;
- b. 243,8 punti per l'evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2448 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari nominali.

Art. 5 Altre prestazioni

Oltre alle rendite ordinarie, anche le altre prestazioni dell'AVS e dell'AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell'ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.

Sezione 2: Assicurazione per l'invalidità**Art. 6**

Il contributo minimo secondo l'articolo 3 capoverso 1^{bis} LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è fissato a 66 franchi all'anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è fissato a 132 franchi.

Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno

Art. 7 Indennità totale massima

¹ L'indennità totale massima secondo l'articolo 16a LIPG ammonta a 245 franchi al giorno.

² L'importo massimo dell'indennità secondo l'articolo 16f capoverso 1 LIPG ammonta a 196 franchi al giorno.

Art. 8 Livello dell'indice

Il nuovo importo dell'indennità totale massima corrisponde a un livello di 2218 punti dell'indice dei salari dell'Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).

Art. 9 Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 21 franchi all'anno.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza 20 del 13 novembre 2019⁴ sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore e scadenza

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione
Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

⁴ [RU 2019 3753]

Commento all'ordinanza 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

Nota introduttiva

In seguito all'evoluzione dei prezzi e dei salari si rende necessario un adeguamento delle rendite a partire dal 1° gennaio 2021. Dato che l'aumento delle rendite comporta anche un aumento dei contributi (art. 9^{bis} LAVS), verranno adeguati al 1° gennaio 2021 anche gli importi dei contributi.

Titolo e ingresso

Il titolo dell'ordinanza 21 corrisponde a quello delle precedenti ordinanze dello stesso genere (cfr. l'ordinanza 20 del 13 novembre 2019 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG; RS 831.108, RU 2019 3753).

Nell'ingresso sono elencate le disposizioni legali che autorizzano il Consiglio federale ad adeguare i valori fissati nelle leggi in funzione dell'evoluzione economica. Tale adeguamento non comporta tuttavia una modifica della legge stessa, che continua a menzionare l'importo fissato inizialmente dal legislatore. Le modifiche vengono segnalate mediante una nota.

Art. 1

(Tavola scalare dei contributi)

L'articolo 9^{bis} LAVS attribuisce al Consiglio federale la competenza di adeguare all'indice delle rendite i limiti della tavola scalare per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente (art. 8 LAVS).

Come previsto dall'articolo 33^{ter} LAVS, le rendite ordinarie verranno adeguate all'evoluzione dei prezzi e dei salari al 1° gennaio 2021 (cfr. art. 3 ordinanza 21). Pertanto verranno adeguati anche i limiti della tavola scalare dei contributi.

Il limite superiore verrà innalzato in modo da corrispondere al quadruplo dell'importo annuo minimo della rendita (con una rendita minima di 1195 fr.: $14\,340 \text{ fr.} \times 4 = 57\,360 \text{ fr.}$). Il limite inferiore corrisponde all'ottuplo dell'importo mensile della rendita minima e ammonta a 9600 franchi.

Art. 2

(Contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa)

L'articolo 9^{bis} LAVS attribuisce al Consiglio federale la competenza di adeguare all'indice delle rendite il contributo minimo per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente (art. 8 LAVS), le persone assicurate a titolo facoltativo (art. 2 LAVS) e le persone senza attività lucrativa (art. 10 LAVS). La definizione di un determinato rapporto tra il contributo minimo e il livello delle rendite è stata introdotta nell'ambito della 9^a revisione dell'AVS. Con il pagamento senza lacune di questo contributo gli assicurati si garantiscono il diritto alla rendita minima, sia in qualità di anziani e di invalidi che per i superstiti.

Poiché le rendite vengono aumentate con effetto dal 1° gennaio 2021, si giustifica anche l'innalzamento del contributo minimo. Il contributo minimo AVS passa quindi a 413 franchi. Il contributo minimo AI e il contributo minimo IPG rimangono invece invariati, rispettivamente a 66 franchi (cfr. commento all'art. 6) e a 21 franchi (cfr. commento all'art. 9). Ne risulta un contributo minimo AVS/AI/IPG di 500 franchi.

L'aumento del contributo minimo nell'AVS obbligatoria comporta anche un aumento del contributo minimo nell'assicurazione facoltativa, che dal 1° gennaio 2001 corrisponde al doppio del contributo minimo nell'assicurazione obbligatoria e va dunque menzionato separatamente nell'ordinanza 21. Pertanto il contributo minimo AVS nell'assicurazione facoltativa passa da 818 a 826 franchi. Il contributo minimo AI nell'assicurazione facoltativa rimane invariato a 132 franchi (cfr. commento all'art. 6). Ne risulta che il nuovo contributo minimo nell'assicurazione facoltativa AVS/AI ammonta a 958 franchi.

Art. 3

(Rendite ordinarie)

L'intero sistema di rendite dell'AVS e dell'AI dipende dall'importo minimo della rendita di vecchiaia (rendita completa). Partendo da questo valore chiave, in base a quote fissate nella legge e nell'ordinanza, vengono determinate tutte le altre posizioni nelle tavole delle rendite.

L'ordinanza 21 fissa il valore chiave a 1195 franchi al mese.

Per evitare distorsioni all'interno del sistema di rendite e conformemente alle prescrizioni legali (art. 30 cpv. 1 e art. 33^{ter} cpv. 5 LAVS) le nuove rendite non sono calcolate computando un supplemento alle rendite correnti, ma si procede dapprima a un aumento dello 0,8 per cento del reddito medio annuo determinante per poi rilevare l'importo della rendita dalla tavola delle rendite corrispondente. Ciò permette di garantire che le rendite correnti siano calcolate esattamente allo stesso modo di quelle nuove. La conversione è effettuata per mezzo dell'elaborazione elettronica dei dati. Solo in casi molto particolari si procederà all'elaborazione manuale.

Art. 4

(Livello dell'indice)

È importante che nell'ordinanza sia fissato con precisione il livello dell'indice a cui corrisponde il valore chiave e, di conseguenza, tutti gli altri valori determinati in base a questo ultimo.

Il calcolo del nuovo importo della rendita minima AVS/AI, gli indici di riferimento e i risultati determinati in base a questi sono esposti nell'Allegato.

Nel 2019 l'indice dei salari nominali ha raggiunto un valore di 2492 punti (giugno 1939=100). Nello stesso anno, il rincaro annuale medio è stato pari allo 0,4 per cento, da cui si ottiene un livello dell'indice di 199,4 punti (settembre 1977=100).

A partire dal 1° gennaio 2021 la rendita minima passerà da 1185 a 1195 franchi, il che corrisponde a un aumento dello 0,8 per cento. La rendita minima di 1195 franchi valida dal 1° gennaio 2021 corrisponde a un livello dell'indice delle rendite di 217,3 punti. L'indicazione delle componenti dell'indice delle rendite stabilisce il livello del rincaro e dell'evoluzione dei salari compensati dall'aumento delle rendite.

Art. 5

(Altre prestazioni)

Questo articolo evidenzia che oltre alle rendite ordinarie sono aumentate anche altre prestazioni, sebbene questo nesso sussista già in base al sistema legale. Si tratta delle rendite straordinarie (art. 43 cpv. 1 LAVS), dell'assegno per grandi invalidi (art. 43^{bis} cpv. 3 LAVS e art. 42^{ter} LAI), di determinate prestazioni dell'AI nell'ambito dei mezzi ausiliari (art. 9 cpv. 2 OMAI) nonché delle PC (art. 10 cpv. 1 lett. a LPC).

Art. 6

(Contributo minimo AI delle persone senza attività lucrativa)

L'aumento del contributo minimo AVS comporta di regola anche un aumento del contributo minimo AI. L'articolo 3 capoverso 1 LAI autorizza il Consiglio federale a procedere in tal senso.

In questa occasione, tuttavia, il contributo minimo AI rimane invariato a 66 franchi per effetto dell'arrotondamento. Anche il contributo minimo nell'assicurazione facoltativa rimane invariato a 132 franchi (cfr. commento all'art. 2).

Art. 9

(Contributo minimo IPG delle persone senza attività lucrativa)

L'aumento del contributo minimo AVS comporta di regola anche un aumento del contributo minimo IPG. L'articolo 27 capoverso 2 LIPG autorizza il Consiglio federale a procedere in tal senso.

In questa occasione, tuttavia, il contributo minimo IPG rimane invariato e ammonta a 21 franchi l'anno (cfr. commento all'art. 2).

Art. 10

(Abrogazione di un altro atto normativo)

L'ordinanza 21 sostituisce l'ordinanza 20. Naturalmente, le prestazioni e i contributi dovuti per il periodo precedente l'entrata in vigore del nuovo atto normativo vanno calcolati secondo le disposizioni dell'ordinanza 20, anche se questa è stata nel frattempo abrogata.

Art. 11

(Entrata in vigore)

L'ordinanza 21 entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Poiché dal 1° gennaio 2021 il tasso di contribuzione IPG è applicabile per una durata indeterminata, in relazione all'articolo 9 lo stesso vale anche per il contributo minimo IPG. Pertanto, rispetto agli adeguamenti delle rendite precedenti, nell'ordinanza 21 non è più necessario prevedere una durata di validità di questo articolo.



Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente

¹ Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9600 franchi annui, ma è inferiore a 57 400 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 600	17 400	4,35
17 400	21 400	4,45
21 400	23 800	4,55
23 800	26 200	4,65
26 200	28 600	4,75
28 600	31 000	4,85
31 000	33 400	5,05
33 400	35 800	5,25
35 800	38 200	5,45
38 200	40 600	5,65
40 600	43 000	5,85
43 000	45 400	6,05
45 400	47 800	6,35
47 800	50 200	6,65
50 200	52 600	6,95

¹ RS 831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
52 600	55 000	7,25
55 000	57 400	7,55

² Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6^{quater} è inferiore a 9600 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,35 per cento.

Art. 28 cpv. 1

¹ Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 413 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI² non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20		Contributo annuo	Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi		Franchi	
meno di	300 000	413	–
	300 000	435	87
	1 750 000	2 958	130,50
	8 550 000 e oltre	20 650	–

Art. 162 cpv. 1 e 3, primo periodo

¹ Il controllo periodico dei datori di lavoro di cui all'articolo 68 capoverso 2 primo periodo LAVS è effettuato in linea di massima sul posto. L'ufficio di revisione può rinunciare al controllo sul posto, se ha accesso ai dati e ai documenti necessari per via elettronica.

³ Il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare i controlli e di stabilire i periodi di controllo...-

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

² RS 831.20

2

La presidente della Confederazione
Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Commento concernente la modifica dell'OAVS con effetto dal 1° gennaio 2021**Art. 21**

(Tavola scalare dei contributi per le persone esercenti un'attività lucrativa indipendente)

I limiti superiore e inferiore della tavola scalare vengono adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari (cfr. art. 1 ordinanza 21), il che richiede una modifica del capoverso 1. Al contempo vanno ricalcolate anche le singole fasce di reddito all'interno della tavola scalare. La struttura di quest'ultima è invece mantenuta.

L'adeguamento del limite inferiore della tavola scalare dei contributi all'evoluzione dei prezzi e dei salari richiede un adeguamento degli importi elencati al capoverso 2.

Art. 28 cpv. 1

(Calcolo dei contributi per le persone che non esercitano un'attività lucrativa)

L'adeguamento dei limiti superiore e inferiore della tavola scalare all'evoluzione dei prezzi e dei salari rende necessaria una modifica del capoverso 2 (cfr. art. 2 cpv. 2 ordinanza 21).

Art. 162 cpv. 1 e 3 primo periodo

(Controllo dei datori di lavoro)

I datori di lavoro gestiscono sempre più i propri incarti e la contabilità dei salari su supporti di memoria esterni. Con le dovute autorizzazioni è possibile accedere ai dati anche al di fuori dei locali aziendali. Questo vale anche per i dati rilevanti ai fini del controllo dei datori di lavoro. Pertanto, non è più strettamente necessario effettuare sempre il controllo sul posto. Se tutti i dati e i documenti richiesti per il controllo sono reperibili per via elettronica, l'ufficio di revisione deve poter rinunciare a effettuare determinati controlli dei datori di lavoro sul posto.

In seguito alla modifica dell'articolo 162 capoverso 1 OAVS, il primo periodo dell'articolo 162 capoverso 3 OAVS deve essere adeguato di conseguenza. Il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare tutti i controlli dei datori di lavoro, compresi quelli a distanza.



Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 1^{bis} cpv. 1

¹ Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS², i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 600	17 400	0,752
17 400	21 400	0,769
21 400	23 800	0,786
23 800	26 200	0,804
26 200	28 600	0,821
28 600	31 000	0,838
31 000	33 400	0,873
33 400	35 800	0,907
35 800	38 200	0,942
38 200	40 600	0,977
40 600	43 000	1,011
43 000	45 400	1,046
45 400	47 800	1,098
47 800	50 200	1,149
50 200	52 600	1,201

¹ RS 831.201

² RS 831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
52 600	55 000	1,253
55 000	57 400	1,305

Art. 39f Importo del contributo per l'assistenza

¹ Il contributo per l'assistenza ammonta a 33.50 franchi all'ora.

² Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell'assistente, il contributo per l'assistenza ammonta a 50.20 franchi all'ora.

³ L'ufficio AI stabilisce il contributo per l'assistenza per il servizio notturno in base all'intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta a 89.30 franchi per notte.

⁴ Per l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1–3 all'evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l'articolo 33^{ter} LAVS³.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione
Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

³ RS 831.10

Commento alla modifica dell'OAI con effetto dal 1° gennaio 2021**Art. 1^{bis} cpv. 1**

(Aliquota dei contributi)

L'articolo 3 capoverso 1 LAI prevede che i contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, siano graduati nello stesso modo dei contributi dell'AVS. Poiché i limiti superiore e inferiore della tavola scalare dei contributi e delle singole fasce di reddito di cui all'articolo 21 OAVS sono adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari, il capoverso 1, che riprende i valori dell'articolo 21 OAVS, è adeguato di conseguenza.

Art. 39f

(Importo del contributo per l'assistenza)

Secondo l'articolo 39f capoverso 4 OAI, per l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1-3 all'evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile l'articolo 33^{ter} LAVS. Questi importi vengono pertanto adeguati secondo l'articolo 3 dell'ordinanza 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG.



Ordinanza 21 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 2006¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),
ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentati a:

- a. 19 610 franchi per le persone sole;
- b. 29 415 franchi per i coniugi;
- c. 10 260 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e che hanno compiuto l'11° anno di età;
- d. 7 200 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e che non hanno ancora compiuto l'11° anno di età.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza 19 del 21 settembre 2018² sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

¹ RS 831.30

² [RU 2014 3341]

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione

Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr

Commento all'ordinanza 21 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

Art. 1

(Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale)

L'aumento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale previsto dal 1° gennaio 2021 è determinato dal nuovo importo minimo della rendita completa di 1195 franchi, che corrisponde a un aumento di circa lo 0,8 per cento. Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale vengono aumentati nella stessa misura delle rendite.

Attualmente l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le persone sole ammonta a 19 450 franchi. Questo è l'importo a disposizione di un beneficiario di PC per il fabbisogno vitale. Applicando la percentuale di aumento non arrotondata si ottiene un importo di 19 614.13 franchi. Quest'ultimo è leggermente arrotondato verso il basso, al dieci franchi inferiore, al fine di ottenere una cifra a cinque franchi per i coniugi (150 % dell'importo per le persone sole).

Dalla 3ª revisione delle PC, nel 1998, l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI non è più pari alla metà dell'importo per le persone sole, bensì leggermente superiore. Attualmente ammonta a 10 170 franchi (= 52,29 %).

Nel quadro della prossima riforma delle PC, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, il Parlamento ha deciso di ridurre del 30 per cento circa l'importo per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI che non hanno ancora compiuto l'11° anno di età. Per il 2019 il Parlamento ha stabilito un importo di 7080 franchi (art. 10 cpv. 1 lett. a n. 4 nLPC).

Applicando la percentuale di aumento non arrotondata, nel caso degli orfani che hanno diritto a una rendita e dei figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e che hanno compiuto l'11° anno di età si ottiene un importo di 10 255.82 franchi. Arrotondando leggermente per eccesso risulta un importo di 10 260 franchi. In questo modo risultano importi interi anche per il terzo e il quarto figlio (2/3 di 10 260 fr.) e per ogni altro figlio (1/3 di 10 260 fr.).

Applicando la percentuale di aumento non arrotondata, nel caso degli orfani che hanno diritto a una rendita e dei figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e che non hanno ancora compiuto l'11° anno di età si ottiene un importo di 7200.25 franchi. Anche in questo caso la cifra è arrotondata al cinque o al dieci franchi più vicino, per cui risulta un importo di 7200 franchi. Questo importo vale solo per il primo figlio. Per ogni altro figlio si riduce di un sesto dell'importo applicabile al figlio precedente. L'importo per il quinto figlio si applica anche ai figli successivi (art. 10 cpv. 1 lett. a n. 4 nLPC).

Categoria	Importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale	
	Finora	Proposta
Persone sole	19 450	19 610
Coppie sposate	29 175	29 415
Orfani / Figli da 11 anni	10 170	10 260
Orfani / Figli fino a 11 anni	7 080	7 200

Art. 2

(Abrogazione di un altro atto normativo)

L'ordinanza 19 del 21 settembre 2018 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI è abrogata.

Art. 3

(Entrata in vigore)

L'ordinanza 21 entra in vigore il 1° gennaio 2021.



Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 gennaio 1971¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 43 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale fissa i sussidi annuali nei limiti dell'articolo 17 capoverso 1 LPC e ne paga una metà all'inizio del mese di gennaio e la restante metà al più tardi nel mese di luglio alla Fondazione Pro Senectute, all'Associazione Pro Infirmis, e alla Fondazione Pro Juventute. L'Ufficio federale può stabilire scadenze di pagamento diverse, ma al massimo quattro per anno.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga
Il Cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹ RS 831.301

Commento concernente la modifica dell'OPC-AVS/AI con effetto dal 1° gennaio 2021**Art. 43 cpv. 1**

(Fissazione e pagamento)

In linea di principio una metà dei sussidi annuali è pagata all'inizio del mese di gennaio e la restante metà al più tardi nel mese di luglio.

La conseguenza di una tale modalità di pagamento è però che sui conti bancari delle istituzioni di utilità pubblica approdano somme di denaro relativamente elevate, che pongono le prime di fronte al problema dei tassi d'interesse negativi, se i versamenti superano un determinato limite. La modifica permette di stabilire, se necessario, altri termini di pagamento per ovviare a questo problema. In questo modo è possibile eseguire il pagamento del sussidio federale a rate, fino a un massimo di quattro pagamenti all'anno.

La modifica del rimando all'articolo 17 capoverso 1 LPC è di natura puramente formale.



Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 maggio 1961¹ concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 13b Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI

¹ I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 958 franchi annui.

² Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo, compreso tra 958 e 23 950 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20	Contributo annuo (AVS+AI)	Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi	Franchi	Franchi
meno di 550 000	958	–
550 000	1 010	101
1 750 000	3 434	151,50
8 550 000 e oltre	23 950	–

¹ RS 831.111

Art. 14b cpv. 1 e 2, primo periodo

¹ Gli assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione i dati necessari alla fissazione dei contributi entro il 31 marzo dell'anno seguente l'anno contributivo.

² La Cassa di compensazione fissa i contributi dovuti per l'anno contributivo mediante decisione entro il 31 agosto dell'anno successivo...

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione

Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr

Commento concernente la modifica dell'OAF con effetto dal 1° gennaio 2021**Art. 13b**

(Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI)

L'articolo 9^{bis} LAVS attribuisce al Consiglio federale la competenza di adeguare all'indice delle rendite il contributo minimo per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente (art. 8 LAVS), le persone assicurate a titolo facoltativo (art. 2 LAVS) e le persone senza attività lucrativa (art. 10 LAVS). La definizione di un determinato rapporto tra il contributo minimo e il livello delle rendite è stata introdotta nell'ambito della 9^a revisione dell'AVS. Con il pagamento senza lacune di questo contributo gli assicurati si garantiscono il diritto alla rendita minima, sia in qualità di anziani e di invalidi che per i superstiti.

L'aumento del contributo minimo nell'AVS obbligatoria comporta anche un aumento del contributo minimo nell'assicurazione facoltativa, che dal 1° gennaio 2001 corrisponde al doppio del contributo minimo nell'assicurazione obbligatoria. Pertanto il contributo minimo AVS nell'assicurazione facoltativa passa da 818 a 826 franchi. Il contributo minimo AI nell'assicurazione facoltativa rimane invece invariato a 132 franchi. Ne risulta che il nuovo contributo minimo nell'assicurazione facoltativa AVS/AI ammonta a 958 franchi.

Art. 14b cpv. 1 e 2, primo periodo

(Fissazione dei contributi, compensazione e termine di pagamento)

Nel capoverso 1 viene prolungato il termine per l'inoltro dei dati necessari, al fine di tenere conto della situazione particolare all'estero (distanze, invio postale, ottenimento di attestazioni ecc.) delle persone assicurate a titolo facoltativo.

In seguito alla modifica del capoverso 1 viene prolungato anche il termine per l'emanazione della decisione da parte della cassa di compensazione. La modifica è di carattere organizzativo e non ha ripercussioni sui termini di diffida e sulla procedura di esclusione.



Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 novembre 2004¹ sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 36 Contributi
(art. 27 LIPG)

¹ I contributi ammontano allo 0,45 per cento del reddito dell'attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all'articolo 21 OAVS², i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso di contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 600	17 400	0,242
17 400	21 400	0,247
21 400	23 800	0,253
23 800	26 200	0,258
26 200	28 600	0,264
28 600	31 000	0,269
31 000	33 400	0,281
33 400	35 800	0,292
35 800	38 200	0,303
38 200	40 600	0,314
40 600	43 000	0,325
43 000	45 400	0,336
45 400	47 800	0,353
47 800	50 200	0,369
50 200	52 600	0,386

¹ RS 834.11

² RS 831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso di contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
52 600	55 000	0,403
55 000	57 400	0,419

² Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo da 21 a 1050 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione

Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr

Commento concernente la modifica dell'OIPG con effetto dal 1° gennaio 2021**Art. 36**

(Contributi)

L'articolo 27 capoverso 2 LIPG prevede che i contributi secondo la tavola scalare sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'AVS. Poiché i limiti superiore e inferiore della tavola scalare dei contributi e delle singole fasce di reddito di cui all'articolo 21 OAVS sono adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari, il capoverso 1, che riprende i valori dell'articolo 21 OAVS, è adeguato di conseguenza.

Entrata in vigore

L'articolo 36 dell'ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.

A partire da questa data si rinuncerà a fissare una nuova limitazione temporale dell'applicazione del tasso di contribuzione. La limitazione era stata introdotta nel 2011 nel quadro dell'innalzamento del tasso allo 0,5 per cento per il finanziamento delle prestazioni di maternità. L'obiettivo era di riesaminare l'ammontare del tasso di contribuzione dopo cinque anni e di abbassarlo nuovamente, se possibile. All'inizio del 2016 era stato possibile riportarlo allo 0,45 per cento, prolungando al contempo la limitazione temporale di altri cinque anni. Da allora l'evoluzione delle finanze del Fondo di compensazione IPG ha mostrato che è necessario mantenere il tasso di contribuzione almeno allo 0,45 per cento e che dunque non è più opportuno un riesame periodico. La limitazione temporale non ha dunque più ragion d'essere e può essere soppressa.

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1

¹ Per le persone che sottostanno all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 21 510 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3585 franchi.

Art. 5 Adeguamento all'AVS
(art. 9 LPP)

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti in Fr.	Nuovi importi in Fr.
21 330	21 510
24 885	25 095
85 320	86 040
3 555	3 585

¹ RS 831.441.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione

Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr

Commento concernente la modifica dell'OPP 2 con effetto dal 1° gennaio 2021**Art. 3a e 5**

(Adeguamento degli importi limite LPP)

L'articolo 9 LPP conferisce al Consiglio federale la competenza di adeguare gli importi limite stabiliti negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP agli aumenti della rendita di vecchiaia AVS minima. L'articolo non prevede però un adeguamento automatico. Il Consiglio federale ha la competenza di decidere se sia necessario o meno. Per quanto riguarda il limite superiore del salario coordinato, l'articolo 9 LPP concede un margine di manovra ancora maggiore, in quanto il Consiglio federale può prendere in considerazione anche l'evoluzione generale dei salari e non deve quindi basarsi esclusivamente sull'evoluzione delle rendite AVS, che sono adeguate secondo il cosiddetto indice misto (art. 33^{er} LAVS), vale a dire la media tra l'indice dei salari e l'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Data la proposta di aumentare la rendita di vecchiaia AVS minima da 1185 a 1195 franchi con effetto dal 1° gennaio 2021, la previdenza professionale tiene conto di questo aumento adeguando di conseguenza gli importi limite. Concretamente la modifica riguarda gli articoli 3a capoverso 1 e 5 OPP 2.

L'adeguamento degli importi limite produce un aumento della somma dei salari coordinati ai sensi della LPP di circa 210 milioni di franchi (+0,13 %) nel 2021. Di conseguenza nello stesso anno si prevede un aumento anche della somma degli accrediti di vecchiaia LPP di circa 40 milioni di franchi (+0,2 %). L'aumento della somma dei salari coordinati è da ricondurre principalmente all'innalzamento dell'importo limite superiore, mentre l'aumento parallelo della deduzione di coordinamento produce una riduzione dei salari coordinati nella fascia salariale intermedia. A causa di questi effetti contrapposti l'aumento percentuale della somma dei salari coordinati e degli accrediti di vecchiaia LPP risulta inferiore all'aumento di 0,84 per cento della rendita minima AVS (da 1185 a 1195 franchi).

L'entrata in vigore della modifica degli articoli 3a capoverso 1 e 5 OPP 2 è prevista per il 1° gennaio 2021. Questa data coincide con il termine previsto per l'entrata in vigore dell'aumento della rendita minima AVS ed è giustificata da motivi di coordinamento, come già esposto in precedenza.